Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 17 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 620.

Nuove norme regolanti l'afflusso e la permanenza estiva in tutte le località del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda soggiornare, in epoca compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 settembre 1943-XXI, in comune diverso da quello di iscrizione annonaria, per un periodo di tempo superiore ai cinque pernottamenti continuativi, deve presentare all'ufficio di tesseramento di quest'ultimo apposita dichiarazione almeno 20 giorni prima di trasferirvisi.

Art. 2.

La dichiarazione non è richiesta:

a) per coloro che si rechino nella città di Roma, esclusa la frazione del Lido, o nelle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, escluse Venezia e Livorno;

b) per i viaggi di servizio autorizzati del personale civile e militare dello Stato;

c) per gli appartenenti alle Forze armate che fruiscono di licenza;

d) per coloro che abbiano diritto alla libera circolazione sulle ferrovie o siano muniti di abbonamento ferroviario, per il periodo di validità dell'abbonamento stesso e per tutte le località in esso comprese, salvo per quelle di cura di cui all'elenco previsto dall'art. 4;

e) per gli sposi in viaggio di nozze fino a trenta giorni dalla data del matrimonio;

f) per i connazionali all'estero che rientreranno in Italia e per gli stranieri che entreranno nel Regno;

g) per le persone avviate a colonie climatiche ed a luoghi di cura, per turni stabiliti dalle organizzazioni dipendenti dal P.N.F. o da enti pubblici, salva l'osservanza delle modalità che saranno prescritte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i Ministeri dell'interno e della cultura popolare;

h) per gli sfollati dai comuni colpiti da offese nemiche compresi nell'elenco approvato dal Ministero dell'interno o da località per le quali sia disposto lo sfollamento dal Ministero stesso e che siano muniti di certificato di sfollamento rilasciato dalle competenti autorità dei comuni di provenienza ai fini annonari o che comunque abbiano regolarizzato la loro posizione di sfollati secondo le disposizioni del Ministero dell'interno;

i) nei casi in cui speciali ragioni di professione o di lavoro o altri gravi motivi giustifichino la proroga del periodo di cinque pernottamenti previsti dall'art. 1 da documentarsi al comune di arrivo prima della scadenza del periodo stesso.

Art. 3.

L'ufficio comunale che riceve la dichiarazione concede l'autorizzazione al trasferimento e provvede al rilascio di una carta annonaria speciale mod. M.I.P. valida per la località e il periodo di tempo autorizzati. Tale carta ha valore di permesso di soggiorno nella località in essa indicata. Essa viene rilasciata previo ritiro dei corrispondenti buoni delle carte annonarie normali in possesso degli interessati.

Art. 4.

Per coloro che prendano alloggio in alberghi, pensioni o locande, l'autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) per le stazioni di cura indicate nell'elenco che sarà formato dal Ministero della cultura popolare d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, l'autorizzazione al trasferimento può essere accordata per un periodo massimo di quindici giorni oltre quello di arrivo e quello di partenza e viene rilasciata soltanto contro certificato medico in carta libera vistato dall'ufficiale sanitario del comune di iscrizione annonaria e comprovante la necessità della cura nella località richiesta. L'autorizzazione può essere rilasciata, sempre per un periodo massimo di quindici giorni e quando sia espressamente richiesto dal certificato medico, anche ad un accompagnatore del curando, nonchè ai bambini non oltre i 15 anni di età, che il genitore durante il periodo di cura intenda tenere presso di sè;

2) per qualsiasi altra località, l'autorizzazione al trasferimento è valida per un periodo massimo di trenta giorni.

Per coloro invece che si rechino in abitazioni proprie o prese in locazione, l'autorizzazione non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo.

Parimenti non sono soggette ad alcuna limitazione di tempo le gestanti e i loro figli minori di quindici anni che esse tengono con sè.

Art. 5.

Non può essere accordata più di un'autorizzazione al trasferimento per le stazioni di cura di cui al n. 1 del precedente art. 4, o per le località di cui al n. 2 dell'articolo stesso.

Può tuttavia essere concessa un'autorizzazione al trasferimento per una stazione di cura e un'autorizzazione al trasferimento per una delle località di cui al n. 2 del precedente art. 4, per i periodi massimi rispettivamente ammessi.

Può inoltre essere concesso di trascorrere il periodo massimo previsto di giorni trenta in due delle località di cui al n. 2 del precedente art. 4.

Nei casi di cui al 2° e 3° comma del presente articolo l'ufficio comunale di tesseramento rilascerà due distinte autorizzazioni di trasferimento.

Art. 6.

La dichiarazione, redatta in doppia copia negli appositi moduli in distribuzione presso gli uffici comunali di tesseramento, devé contenere:

1) le generalità del dichiarante;
2) l'indicazione della sua abitazione;
3) il numero della denunzia annonaria;
4) il cognome e il nome di coloro che si trasferiscono con il dichiarante;
5) il comune ove il dichiarante intende soggiornare;
6) la denominazione dell'albergo, pensione o locanda o l'indicazione anagrafica della casa privata ove il dichiarante prenderà dimora;
7) il periodo del soggiorno;
8) l'indicazione dei fornitori abituali presso i quali il dichiarante effettua la prenotazione per i seguenti generi: carne bovina, salumi, formaggi, uova, latte e marmellata.

Art. 7.

In caso di rinunzia al soggiorno dichiarato, all'interessato è consentito di utilizzare la carta speciale mod. M.I.P. rilasciatagli, presso gli spacci autorizzati del comune di iscrizione annonaria per l'acquisto delle razioni stabilite localmente.

Art. 8.

Gli alberghi, pensioni o locande non potranno dare alloggio per un periodo superiore ai cinque pernottamenti alle persone non munite dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3, salvo i casi previsti dall'articolo 2 e debbono annotare nel registro degli ospiti, il numero e la data del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3.

Non possono inoltre dare alloggio per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 4.

Per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, nel registro degli ospiti debbono essere annotati gli estremi dei relativi documenti giustificativi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da L. 2000 (duemila) a L. 10.000 (diecimila), salva l'applicazione della misura amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio.

Art. 9.

Il Ministero della cultura popolare, d'intesa con quello dell'interno, determinerà la massima capienza ricettiva per gli alberghi, pensioni e locande esistenti nei comuni di cura, soggiorno o turismo da indicarsi in apposito elenco, salva la disponibilità dei posti da riservare agli sfollati dai comuni colpiti da offesa nemica, compresi nell'elenco approvato dal Ministero dell'interno. Gli sfollati che all'entrata in vigore del presente decreto, già si trovino nelle località di cura, soggiorno o turismo, non potranno essere allontanati dagli alberghi, pensioni, locande, camere o appartamenti mobiliati in cui dimorino.

Gli esercenti di alberghi, pensioni o locande non potranno per nessun motivo ed a nessun titolo dare alloggio ad un numero di persone superiore al limite massimo stabilito ai sensi del precedente comma. Ai contravventori si applicano le sanzioni previste dall'art. 8.

Art. 10.

Coloro che, fuori dei casi previsti all'art. 2, soggiornino fuori del comune di iscrizione annonaria per un periodo di tempo superiore a cinque pernottamenti, senza aver effettuato la dichiarazione di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da L. 1000 (mille) a L. 3000 (tremila) e dovranno fare immediato ritorno nel comune di residenza.

La stessa pena si applica a coloro che offrono loro ospitalità a qualunque titolo.

Art. 11.

Coloro che, fuori dei casi previsti all'art. 2, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino in un comune diverso da quello di iscrizione annonaria e intendano soggiornarvi per un periodo di tempo superiore a cinque pernottamenti debbono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 1 all'ufficio tesseramento del comune, nel quale soggiornano, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Coloro che alla data suddetta si trovino in una delle stazioni di cura comprese nell'elenco di cui all'art. 4 n. 1 e intendano soggiornarvi per un periodo di tempo superiore ai cinque pernottamenti, dovranno inoltre produrre entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il certificato medico previsto dal precedente art. 4, vistato dall'ufficiale sanitario della località stessa. Essi sono soggetti a tutte le altre limitazioni stabilite dai precedenti articoli 4 e 5.

La dichiarazione non è richiesta per i casi previsti dall'art. 2.

Art. 12.

I Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare emaneranno d'intesa tra loro le istruzioni di rispettiva competenza eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 12 maggio 1942, n. 487, e 29 giugno 1942-XX, n. 773, convertiti nella legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1449, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente Regio decreto-legge.

Art. 14.

Il presente decreto, che entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — POLVERELLI — DE MARSICO — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 621.
Inclusione dell'abitato di Troia, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Troia, in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 622.
Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. »;
Visto il R. decreto 4 maggio 1942-XX, n. 558, col quale veniva costituito per il biennio 1942-43 il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » e, fra gli altri, venivano nominati membri del Consiglio stesso il fascista Ettore Echaniz in rappresentanza del P.N.F. e il Cons. naz. Araldo Di Crollalanza in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti;
Ritenuto che il Ministro Segretario del P.N.F. ha designato a rappresentante del Partito nel detto Consiglio il fascista Cons. naz. Enrico Santamaria, e l'Opera nazionale per i combattenti il fascista Consigliere nazionale Cesare Pileri, e pertanto occorre provvedere alla loro nomina in sostituzione dei fascisti Ettore Echaniz e Araldo di Crollalanza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Cons. naz. Enrico Santamaria e il Cons. naz. Cesare Pileri sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » per il biennio 1942-43 in rappresentanza rispettivamente del P.N.F. e dell'Opera nazionale per i combattenti, e in sostituzione dei fascisti Ettore Echaniz e Araldo di Crollalanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 623.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Gualdo di Narni (Terni).

N. 623. R. decreto 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Gualdo di Narni (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 624.
Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare una donazione.

N. 624. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 % in cartella al

portatore, disposta in suo favore dall'avv. Gian Paolo Solmi, dal commendatore Carlo Benassati, nella qualità di presidente della Cassa di risparmio di Modena, dal comm. Antonio Baccaro, rispettivamente a nome di enti e di privati e in qualità di rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Modena, con atto pubblico in data 23 novembre 1942-XXI, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del dott. Antonio Solmi e da conferirsi ad uno studente iscritto alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 7 giugno 1943-XXI, n. 625.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera di assistenza al clero di azione cattolica italiana », con sede in Palermo.

N. 625. R. decreto 7 giugno 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto denominato « Opera di assistenza al clero di azione cattolica italiana », con sede in Palermo, eretto canonicamente con decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 23 marzo 1943-XXI, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria per la risoluzione di vertenze derivanti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 15 marzo 1943-XXI e 1° febbraio 1943-XXI dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 20 dicembre 1942-XXI e 25 febbraio 1943-XXI, dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1943 dai signori:

Sardo cav. uff. Gaetano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Luciani cav. Antonio, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Calogero cav. uff. Antonino, ingegnere principale di sezione dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;
Cacopardo cav. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;
Cimino dott. ing. Antonio, arbitro ordinario e
Vairano dott. ing. Carlo, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI — ALBINI — DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Registro 12 Lavori Pubblici, foglio 63. — CASTELNUOVO

(2463)

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Fabozzi Giovannina di Francesco in Ucciero).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Fabozzi Giovannina di Francesco maritata Ucciero e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Fabozzi Giovannina di Francesco maritata Ucciero, livellaria al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 19, per la superficie di Ha. 0.35.34 e con l'imponibile di L. 7,07.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Ucciero Vincenzo fu Carmine, con il fosso S. Sossio;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 9. — D'ELIA

(2413)

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » nel bacino del Volturno (ditta Arena Maria fu Raffaele).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 febbraio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Arena Maria fu Raffaele e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Arena Maria fu Raffaele, foglio di mappa 31, particelle 64 e 72, per la superficie complessiva di Ha. 4.05.85 e con l'imponibile di L. 746,03.

Detto fondo confina con la proprietà di Saprio Francesco fu Antonio ed altri, con altra proprietà della stessa Arena Maria fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno, con la strada del canale « Macedonio »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.500 (sedicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 11. — D'ELIA

(2412)

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » (ditta Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 marzo 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe e Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe livellario alla Congrega di

carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 31, particella 23/*b*, per la superficie di Ha. 1.30.65 e con l'imponibile di L. 248,23.

Detto fondo confina con le proprietà di Arena Maria fu Raffaele, di Cantelli Erasmo fu Francesco, di Russo Orsola fu Michele, dello stesso Auriemma Raffaele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 194. — LESEN

(2425)

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria La Piana » nel bacino del Volturno (ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario, e figli nascituri, proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario, e figli nascituri, proprietari, livellari al comune di Castelvolturno al foglio di mappa 39, particelle 8, 13-*a*, 13-*f*, 13-*m*, 13-*q*, 13-*t*, 35, 41, 43, 45, 48, 52, 58, 62, 65, 67, 71, 73, 75, 84; foglio di mappa 44, particelle 2-*a*, 2-*c*, 2-*e*, 2-*q*, 2-*r*, 2-*t*, per la superficie complessiva di ettari 147.75.40 e con l'imponibile di L. 18.267,80.

Il fondo sopradescritto è costituito da 19 appezzamenti che confinano come è qui appresso descritto: appezzamento corrispondente alla particella 8 del foglio di mappa 39, con la strada di bonifica della « Piana », con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 13-*a* del foglio di mappa 39, con la strada di bonifica della « Piana », con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Castaldo Michele fu Francesco, con la proprietà Fontana Maria di Domenico, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 13-*f* del foglio di mappa 39, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con il diversivo delle « Colmate »; appezzamento corrispondente alla particella 13-*m* del foglio di mappa 39, con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Migliaccio Oreste fu Pasquale e Russo Carolina ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Bosco Orsolina, Giulia, Giacinto di Manfredi ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Capitelli Alfonso fu Gaetano e figli; appezzamento corrispondente alla particella 13-*q* del foglio di mappa 39, con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Migliaccio Oreste fu Pasquale e Russo Carolina ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 13-*t* del foglio di mappa 39, con la proprietà Villano Carolina fu Andrea, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà De Medici Giuliano fu Goffredo, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alle particelle 35, 45, 52 del foglio di mappa 39, con la strada di bonifica della « Piana », con la proprietà Coppola Concetta fu Ambrogio, livellaria al comune di Castelvolturno ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Boccone Elisabetta fu Luigi, Campanella Elisabetta ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Migliaccio Oreste, Sofia, Antonio, Rocco ed altri di Francesco, livellari al

comune di Castelvolturno, con la proprietà Di Lorenzo Rosa, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Grieco Maria maritata Conciliis ed altri, con il diversivo delle « Colmate »; appezzamento corrispondente alla particella 41 del foglio di mappa 39, con la strada di bonifica della « Piana », con la proprietà Coppola Concetta fu Ambrogio ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Boccone Elisabetta fu Luigi, Campanella Elisabetta ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 43 del foglio di mappa 39, con la proprietà Boccone Elisabetta fu Luigi ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 48 del foglio di mappa 39, con la proprietà Grieco Maria maritata Conciliis, con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Gravante Maddalena fu Antimo, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alle particelle 58, 67, 71 del foglio di mappa 39, con la proprietà Migliaccio Oreste, Sofia, Antonio, Rocco ed altri di Francesco, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola e cav. Rosa, con la proprietà Traettino Antonio fu Giovanni, livellario al comune di Castelvolturno, con il diversivo delle « Colmate »; appezzamento corrispondente alla particella 62 del foglio di mappa 39, con la strada di bonifica della « Piana », con la proprietà Simeone Nicola, Pasquale ed altri fu Giovanni, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Traetto Rosa fu Domenico e Zippo Felice fu Salvatore, livellari al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 65 del foglio di mappa 39, con la proprietà Pavoncelli Conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 73 del foglio di mappa 39, con il canale « Macedonio », con la proprietà Papararo Lucia fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pennacchio Maria Grazia fu Domenico, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 75 del foglio di mappa 39 e 2-c e 2-e del foglio di mappa 44, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola e cavalier Rosa, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pennacchio Maria-Grazia fu Domenico, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Traettino Luigi e Noviello Antimo, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà De Maria Teresa di Giuseppe ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Sementini Teresa e Torrano Carlo, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Papa Francesco e Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 84 del foglio di mappa 39, 2-*a* del foglio di mappa 44, con la proprietà Papararo Lucia fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Buffardi Nicola e De Simone Gioacchino, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Traettino Luigi e Noviello Antimo, livellari al comune di Castelvolturno, con il canale « Macedonio »; appezzamento corrispondente alla particella 2-*q* del foglio di mappa 44, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Sementini Teresa e Torrano Carlo, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Boccone Antonio, Girolamo ed altri fu Bartolomeo ed altri, livellari al comune di Castelvolturno; appezzamento corrispondente alla particella 2-*r* del foglio di mappa 44, con la proprietà Sementini Teresa e Torrano Carlo, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Papa Francesco e Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, con i Regi lagni, con la proprietà Zippo Felice fu Davide, livellario al comune di Castelvolturno: appezzamento corrispondente alla particella 2-*t* del foglio di mappa 44, con il canale « Macedonio », con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà De Maria Teresa di Giuseppe, Graziano Filomena ed altri, livellari al comune di Castelvolturno, con la proprietà Conte Antonio, De Maria Giovanni ed altri, livellari al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro 12 *Finanze, foglio* 193. — Lesen

(2411)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1943-XXI.

Decadenza, riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le modificazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Decreta:

Sono apportate le seguenti variazioni circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Gaetano Aneris, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Cagliari;

Renato Balzarini, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola;

Edimiro Bortolozzi, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Udine;

Emilio Biaggini, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Grosseto;

Antonio Bonino, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Torino, cessandone quale segretario federale di Verona;

Giovanni Bosco, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Varese, cessandone quale segretario federale di Messina;

Enzo Busca, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Terni;

Ferruccio Cappi, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di fiduciario nazionale dell'Associazione del pubblico impiego, cessandone quale segretario federale di Terni;

Cesare Augusto Carnazzi, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Aosta;

Felice De Carli, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. perchè sostituito nella carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola;

Aldo Dedin, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. perchè sostituito nella carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego;

Antonino Di Forti, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Caltanissetta;

Ettore Echaniz, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Aosta;

Franco Ferretti di Castelferretto, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Torino;

Gian Gaetano Fogaccia, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Siracusa;

Celso Maria Garatti, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. perchè sostituito nella carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato;

Agide Gennari, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di fiduciario nazionale dell'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato;

Mario Gino, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Udine;

Giuseppe Girgenti, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Trapani;

Angelo Lodini, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Bologna;

Giuseppe Lombrassa, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Lubiana;

Antonio Maccari, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Sassari;

Mario Macola, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Trieste, cessandone quale segretario federale di Parma;

Antonio Mancia, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Catania;

Franco Mariani, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di segretario federale di Reggio Emilia;

Gaetano Messina, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Messina, cessandone quale segretario federale di Caltanissetta;

Mario Montanari, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Mantova;

Piero Monzoni, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Bologna;

Martito Offeddu, decade dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Sassari, restando confermato quale Ispettore del P.N.F.;

Orlando Orlandini, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Lubiana;

Guido Otelli, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Cagliari;

Guido Pianigiani, decade della qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Reggio Emilia;

Sergio Pinotti, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Mantova;

Amerigo Pispoli, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Grosseto;

Luigi Rizzoli, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Ravenna;

Stefano Rizzone Viola, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Siracusa;

Francesco Savà, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Catania;

Enzo Savorgnan di Montaspro, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Verona, cessandone quale segretario federale di Trapani;

Giovanni Spangaro, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Trieste;

Mario Urbinati, decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da segretario federale di Ravenna;

Antonio Valli, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale di Parma.

Roma, addì 24 giugno 1943-XXI

(2422) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Disposizioni concernenti il pagamento dei premi di conferimento agli ammassi del risone e del granoturco di produzione 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1943-XXI, n. 284, concernente la corresponsione di un premio di conferimento a carico dello Stato, in aggiunta ai rispettivi prezzi base e quote integrative, per il risone e per il granoturco di produzione nazionale, conferiti agli ammassi nella campagna 1942-43 e destinati al consumo interno;

Decreta:

Art. 1.

Le anticipazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente Nazionale Risi per il premio di conferimento di cui alla legge 29 marzo 1943-XXI, n. 284, vengono effettuate con l'osservanza delle modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Al pagamento dei premi dovuti per il granoturco provvedono i Consorzi agrari provinciali, i quali, per il tramite della Federazione italiana dei Consorzi agrari, devono chiedere le anticipazioni occorrenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con domanda firmata dal presidente o dal commissario del Consorzio e vistata da almeno uno dei sindaci.

Le domande di cui al comma precedente devono essere approvate e vistate dalla Federazione predetta.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi all'uopo stanziati nel suo bilancio, ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione di ciascuno dei Consorzi agrari provinciali i fondi ad essi occorrenti.

I Consorzi agrari provinciali provvedono a ripartire immediatamente le somme incassate tra i rispettivi Istituti finanziatori.

Art. 4.

Gli Istituti finanziatori intestano ad ogni Consorzio agrario provinciale un apposito conto corrente per i premi di conferimento.

A detti conti correnti deve affluire il corrispondente versamento delle anticipazioni concesse dallo Stato.

Con tali versamenti devono essere estinti i finanziamenti concessi da detti Istituti per il pagamento dei premi ed il residuo rimane a disposizione dei Consorzi agrari per gli ulteriori pagamenti da effettuare a tale titolo.

Gli interessi passivi su detti finanziamenti fanno carico alla quota destinata alle spese di gestione dell'ammasso.

Gli interessi attivi sulle eventuali disponibilità residue sono contabilizzati a diminuzione delle spese di ammasso.

Le disponibilità dei conti correnti devono essere utilizzate dal Consorzio esclusivamente per il pagamento del premio.

Art. 5.

Gli Istituti finanziatori sono tenuti a rimettere ai Consorzi agrari provinciali ad ogni fine mese un elenco in triplice copia dei premi pagati nel mese ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'elenco deve contenere l'indicazione della data del conferimento e degli estremi del relativo bollettino.

Gli elenchi di cui sopra, muniti di una dichiarazione di regolarità firmata dal presidente o commissario del Consorzio agrario provinciale e del visto di almeno uno dei sindaci, devono essere sottoposti alla revisione dell'Intendenza di finanza, a disposizione della quale deve essere messa la necessaria documentazione.

L'Intendenza di finanza approva gli elenchi e li trasmette, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che li inoltra alla Corte dei conti per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Alla fine della campagna 1942-43 i Consorzi agrari provinciali devono presentare il rendiconto delle anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede ad inoltrarlo alla Corte dei conti.

Art. 7.

Al pagamento dei premi dovuti pel risone provvede l'Ente Nazionale Risi.

Le anticipazioni dei fondi, le erogazioni e la resa dei conti sono regolate dalle norme stabilite nel presente decreto per i premi concernenti il granoturco.

Art. 8.

I presidenti od i commissari dei Consorzi agrari e dell'Ente Nazionale Risi, assumono, a tutti gli effetti, la qualifica di funzionari delegati di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

Il presente decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1943-XXI
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 107. — LESEN

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1943-XXI.
Nomina del presidente del Comitato centrale degli esperti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Decreta:

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto il prof. Bartolo Maimone è nominato presidente del Comitato centrale degli esperti costituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII.

Il presente decreto che abroga il precedente decreto Ministeriale 3 gennaio 1942-XX entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2470)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 5 luglio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1943-XXI, n. 314, per il raddoppiamento della misura degli assegni familiari agli impiegati privati ed agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1943-XXI, n. 107.

(2472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità dei personali dell'Amministrazione centrale

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali dell'Amministrazione centrale dei LL. PP. e delle Nuove costruzioni ferroviarie approvati con decreto Ministeriale 11 maggio 1943-XXI.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta, dalla pubblicazione del presente avviso.

(2462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1943-XXI - N. 131

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,85
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	79,80
Id. 5 % (1935)	82,25
Redimib. 3,50 % (1934)	72,60
Id. 5 % (1936)	91,65
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,05
Id. 5 % (1944)	98,575
Id. 5 % (1949)	88,625
Id. 5 % (15-2-50)	88,025
Id. 5 % (15-9-50)	88,275
Id. 5 % (15-4-51)	87,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
		Capitale		
B. T. 5 % 1943 Serie A	1282	500 —	Morello *Giuseppe* detto Pino di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tassorello di Lumarzo (Genova).	Morello *Bartolomeo-Giuseppe* di Andrea, minore, ecc., come contro.
Id. Serie C	1042	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	1331	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % 1906	800227	315 —	Sajeva Antonino fu Achille, dom. a Girgenti, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Teresina* fu Achille, nubile, dom. a Girgenti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sajeva *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	317388	875 —	Gaini Bernardo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, moglie di Gaini Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	376239	77 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina* fu Giuseppe, ved. Gaini Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	419510	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id	443418	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	424172	7 —	Gaini Bernardo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Catterina* fu Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	395856	10,50	Gaini Bernardino fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Valsecchi *Caterina*, ecc., come sopra.	Gaini Bernardino fu Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	461863	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	705845	140 —	Covini *Maria-Teresa* detta anche Teresa, di Ambrogio, moglie di Albertini Archimede fu Vittorio, dom. a Pavia, vincolata per dote.	Covini *Maria-Rosa* di Ambrogio, ecc., come contro.
Id	722312	24,50	Basso *Giulio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ortovo (Genova).	Basso *Domenico-Melio-Giulio* di Giacomo, ecc., come contro.
Id.	722313	24,50	Basso *Camilla* di Giacomo, ecc., come sopra	Basso *Filina-Camilla-Maria* di Giacomo, minore, ecc., some sopra.
Id.	767757	437,50	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di *Ernesto* Giani, dom. a Occimiano (Alessandria).	Anfossi Domenica di Lorenzo, moglie di Giani *Antonio Ernesto-Umberto*, dom. a Occimiano (Alessandria).
Rend 5 %	190592	30 —	*Majolo* Carolina fu Luigi, nubile, dom. a San Stefano Roero (Cuneo).	*Maiolo* Carolina, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	346618	343 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384413	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	390808	31,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	162703	250 —	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).	Piazzo Lorenzo di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Frabosa Sottana (Cuneo).
Id.	117063	15 —	Arai *Giovanna* di *Giovan-Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Arai *Maria-Giovanna-Ida* di *Eusebio-Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà del padre*, dom a Villanova Baltea (Aosta).
Id.	139190	185 —	Perego Giuseppina di Carlo, dom. in Monza (Milano), l'usufrutto vitalizio spetta a Teruzzi *Antonio* fu Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Teruzzi *Giuseppe Antonio* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	328376	52,50	Gatto *Dosolina* fu Bartolomeo, nubile, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Dagnino Anna fu Francesco ved. Parodi.	Gatto *Maria-Angela Dussolina* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Id.	328388	133 —	Parodi *Rosa* fu Salvatore, moglie di Goldoni Antonio, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con usufrutto come sopra.	Parodi *Angela-Maria* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	313903	707 —	Nava Armelina fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Luigi*, dom. a Gariasco (Pavia).	Nava Armelina fu *Francesco-Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa *Rosalia o Rosa* fu Francesco, ved. di Nava *Francesco-Luigi*, dom a Garlasco (Pavia).
Id.	313904	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Marietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Nava *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	313905	353,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Moruzzi Rosa fu Antonio, nubile, dom. a Garlasco (Pavia).	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	303117	77 —	Dalponte Riche fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Margherita* di Lorenzo ved. di Dalponte *Giuseppe*, dom. in Alessandria.	Dalponte Riche fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Panizza *Giuseppina Francesca* di Lorenzo ved di Dalponte *Lorenzo*, dom in Alessandria.
Id.	434698	175 —	Cafaro *Anna* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Russo Spena Bianca, ved. Cafaro, dom. a Caivano (Napoli).	Cafaro *Maria-Anna* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	287972	700 —	Liberti *Rosa-Margherita* di *Emanuele*, moglie di Federico Giuseppe, dom. a Genova, con vincolo dotale.	Liberti *Rosa* di *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	294741	598,50	Airaghi *Rosina* fu Clorindo ved. Somarelli, inferma di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Boni Clorindo fu Enrico, dom. a Campione (Como).	Airaghi *Angela-Ernesta-Rosa* fu Clorindo ved Somarelli, ecc., come contro.
Id.	477717	322 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1982)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	2535	Quaglino Cesare di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino . . . . L.	17,50
P. R. 3,50 %	177919	Morteo Letizia fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	177918	Morteo Enrico fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	177920	Morteo Iolanda fu Giovanni Battista, minore, domic. a Torino . . . . »	367,50
Id.	230582	Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, domic. a Palermo, e vincolata a favore dello stesso per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe quale ricevitore di banco lotto . . . . . »	42 —
Id.	318584	Come sopra . . . . »	175 —
Id.	150828	De Michele Giovanna fu Domenico, moglie di Ortolani Alessandro, domic. in Palermo, vincolata per dote della titolare . . . . »	920,50
Id.	348090	Come sopra . . . . »	1750 —
Id.	348091	Come sopra . . . . »	1365 —
Id.	27009 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Pietro fu Luigi, domic. a Domodossola (Novara), e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detto Marchetti Pietro fu Luigi . . . . »	353,50
Id.	27010 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Giuseppina fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara), e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Giuseppina . . . . »	353,50
Id.	27011 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Emma fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara), e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Emma . . . . »	353,50
Id.	27012 Solo per la proprietà	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Marchetti Adele fu Luigi, nubile, domic. a Domodossola (Novara) e vincolato di usufrutto vitalizio a favore di detta Marchetti Adele . . . . »	353,50
Id.	342423	De Michele Giovanna fu Domenico, moglie di Ortolani Alessandro di Gabriello, domic. a Palermo . . . »	1575 —
Id.	342422	Come sopra . . . . »	1750 —
Cons. 3,50 % (1906)	100034	Fabbriceria parrocchiale di Nogarole Vicentino (Vicenza) . »	70 —
Id.	624658 Solo per la proprietà	Cantù Angelo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Milano, con usufrutto vitalizio a Miniati Maria Anna detta Annetta fu Luigi, domic. a Milano . . . . »	1155 —
Id.	120414	Congrega di Sant'Anna di Salerno, rappresentata dal priore del tempo per la celebrazione di messe . . . »	56 —
Id.	677717	Congregazione di Sant'Anna in Salerno . . . . . . »	28 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione dei lattonzoli e dei magroni destinati all'allevamento

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi, alla produzione, dei lattonzoli e dei magroni destinati all'allevamento convenzionato previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1943-XXI:

1) lattonzoli del peso vivo di kg. 20: razze pregiate L. 33 al kg.; razze non pregiate: L. 31 al kg.;

2) magroni del peso vivo di kg. 40: razze pregiate L. 24 al kg.; razze non pregiate: L. 22 al kg.;

3) magroni del peso vivo di kg. 50: razze pregiate L. 20 al kg.; razze non pregiate: L. 18 al kg.

Per i lattonzoli di peso inferiore ai kg. 20 e fino ad un minimo di kg. 18 e per quelli di peso superiore ai kg. 20. viene stabilita sul prezzo base, rispettivamente, una maggiorazione o una diminuzione scalare di lire 0,45 per ogni chilogrammo.

Per i magroni di peso superiore ai kg. 40 e ai kg. 60 viene stabilita una diminuzione scalare, sui prezzi base, di lire 0,20 per ogni chilogrammo.

Il Ministro: PARESCHI

(2471)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il giorno 16 giugno 1943-XXI, è stato attivato, pel servizio al pubblico, il posto fonotelegrafico comunale a Trimezzo (frazione del comune di Cittareale), provincia di Rieti.

(2453)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi delle sottonotate ditte:

Morandini Lorenzo, già esercente in Milano, marchi n. 246;
Ferrini Luigi, già esercente in Piacenza, marchi n. 4;
Chisoni e Maldifassi, già esercente in Milano, marchi n. 31;
Dovana Giovanni, già esercente in Torino, marchi n. 12.

(2454)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un terreno in San Giuseppe Iato (Palermo).

Con decreto del 15 giugno 1943-XXI del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Giuseppe Iato (Palermo), la donazione di mq. 736 di suolo comunale per la costruzione di un posto di ricovero e ristoro a mietitori.

(2437)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto borse di studio per giovani cantanti presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a otto borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, tra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pure essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionali. In tal caso, però, essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali e sindacali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla ratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati all'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in danaro.

4. — Saranno ammessi al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, nè superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19, nè superiore a 26 se femmine, salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare, con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti - Div. V), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, nelle Colonie o nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i 20 giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del Casellario giudiziale;
5) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XXI;
6) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti — regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda i relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi; uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte tra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizzetti o Mozart; il secondo fra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate uguali. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero dell'educazione nazionale, il quale — al termine del 1° trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti dal godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però potranno considerarsi liberi se son scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10 — Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 19 giugno 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2455)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Peruzzo Gina, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Roncone, ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Galliani Alma segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III ed ha indicato la sede di Roncone in ordine di preferenza;

Visto l'art. 29 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La concorrente Galliani Alma è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Roncone ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 10 luglio 1943-XXI.

Il prefetto: FOSCHI

(2466)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 26440 in data 15 ottobre 1942-XX, con cui veniva approvata la graduatoria delle concorrenti a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1940-XIX;

Visto il successivo proprio decreto n. 26440 in data 20 ottobre 1942-XX, col quale si provvedeva alla dichiarazione delle candidate risultanti vincitrici in ciascuno dei suindicati sei posti di condotta ostetrica;

Ritenuto che tutti i Comuni interessati hanno provveduto alla nomina delle ostetriche designate nel succitato decreto;

Rilevato che le ostetriche nominate dai podestà di Chioggia, Grisolera, Mira, Noventa di Piave e Portogruaro, non hanno assunto servizio nel termine loro assegnato, per cui sono da ritenersi rinunciatarie;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede designata dalle concorrenti stesse in ordine di preferenza:

1) Romin Giuseppina di Luigi, per la condotta di Chioggia;

2) Cattai Giovanna di Giuseppe, per la condotta di Grisolera;

3) Borgato Giuseppina fu Pietro, per la condotta di Mira (Oriago);

4) Trombetta Mimosa di Arcangelo, per la condotta di Noventa di Piave;

5) Scarabottolo Elda di Giovanni, per la condotta di Portogruaro.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 giugno 1943-XXI

p. *Il prefetto*: CARNEVALI

(2467)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.